SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ---

(N. 82)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMEI Carlo, CONTI PERSINI, PAVAN, SAPORITO, VITALONE, NEPI, PACINI, ACCILI, MEZZAPESA e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1983

Interpretazione autentica e modifiche dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione

Onorevoli senatori. — Il relatore dell'11ª Commissione permanente del Senato sul disegno di legge n. 2203 (VIII legislatura), recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, concernente misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione, ha osservato, nell'ambito della relazione redatta per l'Assemblea, che la disposizione contenuta nell'articolo 10 « risente della fretta con la quale la Camera dei deputati è stata chiamata a pronunciarsi e potrebbe provocare strascichi anche giudiziari per talune incongruenze e nebulosità ».

Il Senato, condividendo tale osservazione, ha approvato nella seduta del 23 marzo scorso un ordine del giorno che impegna il Governo a dare rigorosa applicazione al citato articolo 10 nei termini indicati in una serie di premesse contenute nel predetto ordine del giorno; premesse che, sulla base della discussione generale, intendono riflettere l'effettiva volontà del legislatore.

Tale ordine del giorno potrebbe tuttavia risultare non sufficiente ad evitare le conseguenze derivanti da dubbi ed incertezze sul piano dell'attuazione pratica della normativa.

Al fine di chiarire la *ratio* e la portata dell'articolo 10 del citato decreto-legge e di eliminare ogni possibilità di divergente interpretazione al riguardo, sottoponiamo alla vostra approvazione il seguente disegno di legge di interpretazione autentica, che sostanzialmente riproduce quanto deliberato dal Senato in sede di votazione dell'ordine del giorno sopra richiamato.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- (1) Le disposizioni contenute nei commi primo, terzo, quarto e settimo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, vanno interpretate nel senso che con esse si è inteso assimilare le prestazioni pensionistiche ivi richiamate alla corrispondente disciplina normativa dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti del settore privato; ed hanno efficacia soltanto per il personale che abbia presentato domanda di anticipato collocamento in quiescenza successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
- (2) Le espressioni « personale cessato dal servizio », di cui al terzo comma, « aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto », di cui al quinto comma, « soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati », di cui al settimo comma, si intendono riferite ed hanno effetto esclusivamente nei confronti del personale che abbia presentato domanda di anticipato collocamento in quiescenza in data posteriore all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 17 del 1983.
- (3) Le disposizioni di cui ai commi primo, terzo e quarto del citato articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983 non si applicano al personale per il quale il provvedimento di anticipato collocamento in quiescenza sia intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge a seguito di domanda presentata in data anteriore.
- (4) Il quarto comma del citato articolo 10 deve essere inoltre interpretato nel senso che il computo in quarantesimi dell'indennità integrativa speciale è effettuato soltanto

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai fini della misura della pensione all'atto del collocamento anticipato in quiescenza, mentre le successive variazioni della predetta indennità si computano e si aggiungono per l'intero importo.

(5) Con l'espressione « variazioni dell'indennità integrativa speciale », di cui al quarto comma del citato articolo 10, deve intendersi l'intero importo di tale indennità nella misura spettante al personale collocato in quiescenza con la massima anzianità di servizio, fermo restando che il personale femminile consegue comunque detto requisito al compimento del 55° anno di età, per effetto di quanto previsto nel quinto comma del citato articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.

Art. 2.

Il settimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è abrogato.